



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

n. 1576

del 18 luglio 2017

OGGETTO : Regolamento della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi.

Esecuzione:

E			
---	--	--	--

Conoscenza:

--	--	--	--

Consegnata il:

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, dello Statuto del C.O.N.I.;

VISTO l'articolo 32, comma 3, dello Statuto del CONI - "ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Tecnici Sportivi. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI";

VISTA la delibera di Giunta Nazionale n. 349 del 18 luglio 2017 relativa alla proposta di approvazione del Regolamento della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi CONI

DELIBERA

di approvare il Regolamento della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi del CONI che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

COMMISSIONE NAZIONALE TECNICI

REGOLAMENTO

COMMISSIONE NAZIONALE TECNICI

Art.1 - Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 3, dello Statuto del CONI e dalla Regola 28 della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e relative norme di attuazione, comprese le linee guida del CIO per le Commissioni dei CNO, è costituita la Commissione Nazionale Tecnici (CNT) presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Art. 2 – Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CONI, al fine di adottare ed applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CIO, con particolare riferimento alle tematiche relative ai Tecnici Sportivi.
2. In particolare, la Commissione Nazionale Tecnici:
 - a) provvede alla raccolta ed alla diffusione delle informazioni e delle opinioni dei Tecnici con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze;
 - b) formula opinioni, proposte e pareri e li pone all'attenzione dei competenti organi del CONI;
 - c) indica al proprio Comitato Direttivo l'approfondimento delle tematiche di maggior rilevanza ed interesse per i Tecnici Sportivi delle varie discipline.

Art.3 – Composizione

1. Compongono la Commissione Nazionale Tecnici:
 - a) i rappresentanti Tecnici federali designati tra i propri componenti dalle Commissioni Tecnici costituite presso ogni singola Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata ove esistente o i rappresentanti Tecnico Sportivi eletti in Consiglio Federale;
 - b) il Presidente della Commissione Nazionale Tecnici, che la presiede, eletto ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - c) il Comitato Direttivo, composto ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;

Art.4 – Requisiti e durata dell'incarico

1. I Componenti della Commissione Nazionale Tecnici devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 2, 3 e 4, dello Statuto del C.O.N.I.;
2. I componenti della Commissione Nazionale Tecnici restano in carica per l'intera durata del mandato federale o del mandato di Rappresentante negli Organi del CONI;

**Art. 5 – Commissioni Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)
e Discipline Sportive Associate (DSA)**

1. La Commissione Tecnici è costituita presso ogni singola FSN e DSA.

2. La Commissione è composta dai consiglieri Tecnici membri degli organi direttivi della FSN o DSA, nonché dai Tecnici Sportivi componenti gli Organi Nazionali del CONI e da un numero di Tecnici Federali espressione delle varie discipline sportive regolamentate dalla Federazione/Disciplina stesse;
3. Le Commissioni Tecnici delle FSN e delle DSA hanno il compito di contribuire alla diffusione ed alla promozione della propria disciplina sportiva e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi federali, al fine di adottare ed applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CONI, con particolare riferimento alle tematiche relative ai Tecnici Sportivi.
4. In particolare, la Commissione Tecnici delle FSN e delle DSA:
 - a) provvede alla raccolta ed alla diffusione delle informazioni e delle opinioni dei Tecnici con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze anche relative ai settori giovanili Federali;
 - b) formula opinioni, proposte e pareri e li pone all'attenzione dei competenti organi Federali.

Art. 6 – Funzionamento della Commissione Nazionale Tecnici

1. La Commissione Nazionale Tecnici si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Comitato Direttivo;
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.
3. La riunione della Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti dei suoi componenti; la Commissione delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Commissione Nazionale Tecnici, la Federazione provvederà alla sostituzione.

Art. 7 – Organi della Commissione Nazionale Tecnici

1. Sono organi della Commissione Nazionale:
 - Il Comitato Direttivo;
 - Il Presidente.

Art. 8 – Composizione del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dai quattro tecnici eletti nel Consiglio Nazionale del CONI, nonché dal rappresentante Tecnico eletto nella Giunta Nazionale del CONI.
2. Il Comitato Direttivo può essere integrato da un numero di Tecnici Sportivi non superiore ai componenti eletti nel rispetto dell'equilibrio dei generi
3. Non possono essere nominati a far parte del Comitato Direttivo i Tecnici Sportivi che abbiano subito una sanzione, in qualunque tempo, a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA, ex art. 5, comma 4, Statuto CONI.

Art. 9 – Presidente della Commissione Nazionale Tecnici

1. Il Presidente della Commissione Nazionale Tecnici è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri con la maggioranza semplice;
2. Il Comitato Direttivo elegge con le stesse modalità;
3. Il Presidente della Commissione Nazionale Tecnici presiede la Commissione ed il Comitato Direttivo, promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione Nazionale e del Comitato Direttivo, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 2 del presente Regolamento. In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 10 – Compiti del Comitato Direttivo

1. Sono compiti del Comitato:
 - a) attuare le linee programmatiche approvate dalla Commissione;
 - b) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - c) assicurare il rispetto dei diritti dei Tecnici all'interno del Movimento Olimpico Nazionale ed Internazionale e formulare raccomandazioni a tali effetti, compresa la proposta alla Giunta Nazionale della nomina di arbitri da trasmettere al Consiglio Internazionale di Arbitrato per lo Sport (ICAS);
 - d) convocare le riunioni della Commissione Nazionale Tecnici
 - e) proporre candidature per la nomina di rappresentanti dei Tecnici presso altre commissioni del CONI;
 - f) organizzare sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collaborare con le Commissioni e con gli organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale;
 - g) tenere contatti e coordinarsi con le Commissioni Tecnici presso le singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, con le Commissioni Tecnici presso le Federazioni Sportive Internazionali e con altri organi e commissioni nazionali, europei ed internazionali;
 - h) presentare proposte alla Giunta Nazionale ed al Consiglio Nazionale del CONI;
 - i) relazionare la Giunta Nazionale su approfondimenti e disamine in materia di interesse dei Tecnici Sportivi,
 - j) tenere contatti, con gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite;
 - k) svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, su tematiche di particolare rilevanza per i Tecnici Sportivi con particolare riferimento:
 - i. ruolo del tecnico nella società,
 - ii. sport di alta competizione e sua organizzazione;
 - iii. scienza dello sport e allenamento moderno;
 - iv. tutela della salute del tecnico e tutela del tecnico dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, pure con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;
 - v. Ruolo educativo del Tecnico Sportivo
 - vi. Tecnico Sportivo settore giovanile
 - l) svolgere ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela dei Tecnici nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, e presso la stampa ed i mass media.
 - m) predisporre le eventuali modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione dei competenti organi del CONI.
2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno tre componenti.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti.
4. La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà più uno dei suoi componenti ivi incluso il Presidente o il Vice Presidente.
5. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 – Spese di Segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Direttivo

1. La Commissione Nazionale ed il Comitato Direttivo sono supportati da un ufficio di Segreteria composto da personale posto a disposizione dal CONI.
2. Il CONI si assume le spese operative della Commissione Nazionale Tecnici, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, provvedendo inoltre al rimborso delle spese dei membri della Commissione Nazionale e del Comitato Direttivo per la partecipazione alle relative riunioni.

Art. 12 – Rappresentanti territoriali

1. La rappresentanza dei Tecnici negli organi territoriali è regolata in conformità al Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI: lo stesso Regolamento determina, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Tecnici a livello regionale.

Art. 13 – Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.